

# Giustizia, norme e schiavitù: influenze del diritto penale ateniese nella nuova colonia platonica

Leonardo Masone

## Introduzione

Nel progetto normativo elaborato da Platone nelle *Leggi*, lo schiavo è sia di proprietà pubblica (794b), sia privata (914e-916a)<sup>1</sup>. Secondo la legge di Magnesia, può essere acquistato e venduto; i cittadini-proprietari sono liberi di vendere con onestà in merito alla natura delle merci offerte<sup>2</sup>: è possibile fare commercio di tutte le tipologie di schiavi sani, non soltanto quelli già professionalizzati<sup>3</sup>. Esistono a tal proposito tutele contrattuali che assicurano il compratore in caso di acquisto di uomini malati o disabili (916a-c). La restituzione degli schiavi affetti dal morbo sacro, per esempio, può effettuarsi non oltre un anno dall'avvenuto ingaggio, mentre per tutte le altre malattie conosciute la scadenza per la riconsegna è di sei mesi (916b). Alla luce di recenti studi, il seguente saggio si pone l'obiettivo di valutare sinteticamente alcune questioni afferenti al diritto penale predisposto dall'anziano Platone per la nuova colonia cretese, cercando dei riferimenti amministrativi a esso coevi, ma anche di suggestivi elementi di originalità concernenti l'analisi dei reati più violenti commessi da figure sociali marginali come gli schiavi; in particolare, per quanto riguarda gli omicidi, i ferimenti e le aggressioni.

---

<sup>1</sup> Passaggio in cui viene usato il termine *andropodon*, che riguarda proprio l'aspetto della proprietà privata (G.R. Morrow, *Plato's law of slavery, in its relation to greek law*, University of Illinois Press, Urbana 1939, p. 27).

<sup>2</sup> K. Schöpsdau, *Platon. Nomoi (Gesetze). Band VIII-XII*, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011, pp. 469-470.

<sup>3</sup> Come, invece, sostenuto da A. Bresson, *Der Status der Sklaven in Platons 'Gesetzen'*, in S. Föllinger, E. Korn (a cura di), *Von besten und zweitbesten Regeln: Platonische und aktuelle Perspektiven auf individuelles und staatliches Wohlergehen*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2019, p. 206.

## Lo spazio dello schiavo: gli omicidi

Il diritto penale platonico condensato principalmente nel libro VIII dei *Nomoi* è introdotto da basi teoriche (858a-864c) che chiariscono anche l'atteggiamento del Legislatore<sup>4</sup>. «Se giustizia per il cittadino significa ordine dell'anima in riferimento al movimento ordinato della città, giustizia per la città equivale alla conservazione delle proporzioni del progetto originario»<sup>5</sup>: per Platone, i selezionati abitanti di Magnesia, in virtù della rigida formazione educativa acquisita durante la fase della crescita, dovrebbero essere poco propensi a compiere ingiustizie.

Tra le diverse forme di omicidi previsti dalla normativa platonica, quelli involontari ad opera di cittadini liberi possono avvenire in guerra, oppure mentre si svolgono esercitazioni belliche, o ancora durante le competizioni ginniche (865a). In tutte le suddette circostanze, i colpevoli possono essere purificati attraverso speciali riti da svolgersi nel santuario di Delfi (865a-b)<sup>6</sup>; ma per altre congiunture, essi possono anche essere perseguiti direttamente dai parenti della vittima che possono chiedere fino a cinque anni di esilio (866b): qualora il condannato dovesse rientrare in patria prima della scadenza della pena, i custodi delle leggi possono anche procedere con la condanna a morte

---

<sup>4</sup> In alcuni tratti, ad esempio, i caratteri del sistema penale di Magnesia si sganciano «sia dalla coeva legislazione ateniese sia dai riferimenti giuridici contenuti nelle rappresentazioni tragiche» (G. Panno, *Dulce et decorum est (pro patria) mori: Akrasia vs autokinēsis nella legislazione penale platonica (Leg., IX)*, in M. Bontempi, G. Panno (a cura di), *L'anima della legge. Studi intorno ai Nomoi di Platone*, Polimetrica, Monza 2012, p. 137), sebbene il *nomos* vada necessariamente cantato (856c). Sull'aspetto della tragedia, vd. W. Knoch, *Die Strafbestimmungen in Platons Nomoi*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1960, pp. 26-30 e anche V. Gerhardt, "Die Politik ist die wahre Tragödie" Versuch, eine Bemerkung Platons zu verstehen, in «Mercur», 63/2009, pp. 1097-1113 in part., pp. 1106-1107.

<sup>5</sup> G. Panno, *Dulce et decorum est (pro patria) mori: Akrasia vs autokinēsis nella legislazione penale platonica (Leg., IX)*, cit., pp. 137-138.

<sup>6</sup> K. Schöpsdau, *Platon. Nomoi (Gesetze). Band VIII-XII*, cit., pp. 308-310, e B. Centrone, *La seconda polis. Introduzione alle Leggi di Platone*, Carocci, Roma 2021, pp. 189-190.

(866c)<sup>7</sup>. Non è da escludere, comunque, che proprio nell'Atene arcaica esistesse una legge simile<sup>8</sup>.

Le cose cambiano quando in questa gamma di delitti si fa rientrare la figura dello schiavo, sia come vittima, sia come colpevole<sup>9</sup>. Se un cittadino libero uccide uno schiavo appartenente a un altro padrone, pensando che fosse di sua proprietà, l'omicida deve risarcire il proprietario mediante una sanzione pecuniaria il cui ammontare si stabilisce in base a una stima fatta dai giudici, ma fino a un massimo del doppio del valore dello stesso *doulos* (865b-c). Qualora non riuscisse ad ottemperare al pagamento, l'omicida deve scontare una pena in relazione al valore della vittima (865c)<sup>10</sup>. Anche nella *polis* attica, nel caso in cui un condannato si fosse trovato nell'impossibilità di pagare l'ammontare dei danni entro una scadenza stabilita dai giudici, il tribunale avrebbe potuto autorizzare il sequestro dei beni, e tra essi anche gli schiavi (Dem., 30.27)<sup>11</sup>. Il debitore, incapace di effettuare il rimborso in contanti, avrebbe potuto offrire uno schiavo al posto del denaro (Dem., 53.20).

<sup>7</sup> Per una sintesi della complessa questione del numero e delle mansioni dei *Nomophylakes*, si rimanda a L. Masone, *Due questioni filologiche nel libro VI delle Leggi. Nomophylakes e Agronomoi: Platone alle prese con i numeri dei magistrati*, «Appunti Romani di Filologia», 25/2023, pp. 23-32, in part. pp. 25-28.

<sup>8</sup> D.M. Mc Dowell, *Athenian Homicide Law in the Age of Orator*, University Press, Manchester 1963, pp. 8-11. Sebbene di non facile interpretazione, cfr. Dem., 22.

<sup>9</sup> J.M. Saunders, *Plato's penal code. Tradition, Controversy, and Reform in Greek Penology*, Oxford university Press, Oxford 1991, pp. 228-229.

<sup>10</sup> Sul concetto complessivo di punizione in Platone, si vd. M.M. McKenzie, *Plato on Punishment*, University of California Press, Berkley-Los Angeles-London 1981, pp. 10-12 e pp. 179-206, e per quanto riguarda nello specifico dei *Nomoi*, pp. 195-204. In ogni caso, «il sistema penale deve conservare anche i rapporti economici tanto che le pene pecuniarie non possono essere superiori al valore del lotto (di terreno)» (G. Panno, *Dulce et decorum est (pro patria) mori: Akrasia vs autokinēsis nella legislazione penale platonica (Leg., IX)*, cit., p. 138).

<sup>11</sup> Non è chiaro se il complessivo impianto giuridico platonico si richiamasse anche alla presenza dell'istituto dell'arbitrato, come previsto in molte città tra cui Atene (Arist, *Ath.Pol.*, 53, 2), che si prefiggevano lo scopo di conciliare le controversie senza passare per il tribunale (sul tema, cfr. P. Butti del Lima, *L'inchiesta e la prova. Immagine storiografica, pratica giuridica e retorica nella Grecia classica*, Einaudi, Torino 1996, pp. 22-25).

A Magnesia, se lo schiavo fosse stato assassinato dal legittimo padrone, quest'ultimo verrebbe liberato grazie a dei riti purificatori *ad hoc* (Leg., 865d)<sup>12</sup>. Ad Atene, le possibilità da parte dei proprietari di abusare degli schiavi erano diffuse: il grado di violenza tollerato nei confronti di queste figure marginali era molto elevato. Chiaramente, gli abusi si estendevano alla sfera sessuale (Xen., *Oec.*, 10-12), e, in taluni casi, anche l'uccisione di uno schiavo da parte del proprio signore avrebbe potuto non avere conseguenze penali: come per Magnesia, anche nella *polis* attica gli aguzzini avrebbero eventualmente eseguito rituali purificatori per non subire altre sanzioni (Isoc., 12.181). I *douloi* non avevano modo di tutelarsi legalmente nei casi di maltrattamenti (Plat., *Gorg.* 483a-b), anche se talvolta potevano rifugiarsi nel santuario di Efesto e chiedere di essere venduti a un altro proprietario (Arist. Fr. 567, Kock). Non è chiaro, però, cosa potesse accadere in assenza di nuovi acquirenti<sup>13</sup>. Il tribunale del Palladio era il luogo preposto allo svolgimento dei processi riguardanti gli omicidi di schiavi, così come dei meteci e degli stranieri (Arist., *Ath.Pol.*, 57.3). È probabile che la pena per l'uccisione di uno schiavo potesse poi risultare soltanto una multa pecuniaria (Lyc., *Leocr.*, 65)<sup>14</sup>.

In base alla normativa ateniese, inoltre, esisteva una legge secondo cui per i delitti commessi da uno schiavo, compresi gli omicidi, si sarebbe potuto indagare direttamente il suo proprietario (Hyp., *In Athen.*, 22)<sup>15</sup>. Anche a Magnesia, in conseguenza di un atto illegale commesso da un *doulos*, le autorità possono intentare un'azione penale nei confronti del proprietario, o chiedendo un risarcimento

---

<sup>12</sup> Sarebbe interessante approfondire il tema della purificazione rituale degli eroi nell'antica Grecia, anche in relazione con gli uomini liberi di Magnesia, ma per esigenze di spazio ci è impossibile; ad ogni modo, cfr. tra gli altri, C. Calame, *I greci e l'Eros. Simboli, pratiche e luoghi*, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 67-78.

<sup>13</sup> F. Naiden, *Ancient Supplication*, Oxford University Press, Oxford-New York 2006, pp. 149-151 e pp. 373-375.

<sup>14</sup> Ma rappresentava un reato grave anche violentare una serva, cfr. D.M. Lewis, *Greek Slave System in their Eastern Mediterranean Context, c. 800-146 B.C.*, Oxford University Press, Oxford 2018, pp. 185-186.

<sup>15</sup> L. Gernet, *Aspetti del diritto servile ateniese*, in L. Sichirolo (a cura di), *Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni*, Guida editore, Napoli 1979, pp. 71-76.

monetario diretto, oppure tramite la consegna dello schiavo stesso (*Leg.*, 936c-d)<sup>16</sup>. Insomma, una sorta di *actio noxalis*, come accadeva anche ad Atene. La volontarietà, per quanto riguarda l'omicidio non è facilmente distinguibile, soprattutto se si tratta di ira momentanea. Se l'assassino agisce senza premeditazione, si prevede una condanna a tre anni di confino; mentre le pene comminate devono essere più severe se il reato viene commesso con sicura intenzionalità (866e-867d)<sup>17</sup>. Nel caso degli omicidi involontari, Platone si ispira alle leggi di Dracone, secondo cui può essere indicato anche il grado di parentela dei membri della famiglia della vittima, i quali possono comunque reclamare azioni legali<sup>18</sup>. Anche a Magnesia il rapporto giuridico cambia quando il colpevole del misfatto è uno schiavo. Nella circostanza in cui egli risulti essere vittima dell'ira omicida di una persona diversa dal proprio signore si procede sempre a un risarcimento pecuniario (868a). La norma diventa decisamente più stringente, laddove lo schiavo venga accusato di essere l'artefice di un omicidio: qualora dovesse uccidere il suo padrone, o qualsiasi altro uomo libero, i parenti del defunto possono fare dell'assassino ciò che vogliono, finanche percuoterlo mortalmente senza che nessuno possa opporsi a tale volere (868b-c). Anche se il delitto fosse avvenuto per legittima difesa. Il risentimento dei parenti è ammesso a pieno titolo in questa che rappresenta una delle leggi forse più severe e violente di Magnesia. Ma Platone, per limitare la crudele reazione dei familiari, introduce delle deroghe. In base alla struttura sociale della nuova colonia, se lo schiavo viola la legge sulla famiglia, sarebbe considerato incurabile e, dunque, privo di dignità. L'assenza di quest'ultima consentirà a chiunque di abusare

---

<sup>16</sup> G.R. Morrow, *Plato's law of slavery, in its relation to greek law*, cit., pp. 57-66.

<sup>17</sup> Sarebbe interessante fare un raffronto con l'idea di volontarietà e involontarietà in Aristotele, ma non è questa la sede adeguata; rimando, per brevità, a L. Pepe, *Phonos. L'omicidio da Draconte all'età degli oratori*, Giuffrè, Milano 2012, pp. 95-98.

<sup>18</sup> R.S. Stroud, *Dracon's Law on Homicide*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1968, pp. 20-23. La legge di Dracone prescriveva, inoltre, che chiunque avesse ucciso un uomo, che si era a sua volta macchiato di omicidio e condannato all'esilio per questo, è come se avesse ucciso un cittadino libero, e, dunque, sarebbe stato soggetto alle punizioni allo stesso modo (M. Gagarin, *Dracon and early Athenian homicide law*, Yale University Press, New Haven-London 1981, pp. 58-61).

di lui, ma gli permetterà una sorta di ‘assoluzione morale’<sup>19</sup>. Se, infatti, un magnete viene ucciso da uno schiavo,

il carnefice pubblico della città, conducendolo al monumento funebre del morto, in un posto in cui veda la tomba, dopo avergli dato tante frustate quante ordini l'accusatore, se invero l'omicida pur percosso sopravviva, lo metta a morte (872b-c)<sup>20</sup>.

Ad Atene, la vendetta diretta nei confronti di uno schiavo da parte dei familiari del defunto era vietata. Ad occuparsi della pratica era investito un legittimo boia<sup>21</sup>. Si può immaginare che agli occhi del filosofo ateniese, gli omicidi volontari fossero i più odiosi. La prima causa del momentaneo turbamento psichico che determina questo tipo di delitto è la brama di ricchezza dovuta principalmente alla mancanza di educazione (*Leg.*, 870a): la ricchezza è un bene minore classificata come quarta tra questi ultimi valori (631c). Anche Aristotele ha la stessa interpretazione rispetto alla classificazione dei beni minori (*Eth.Nic.*, I, 8, 1098b). La seconda motivazione è l'amore per gli onori (*Leg.*, 870c); la terza è rappresentata dalle «paure vili e ingiuste» (870c-d). Il provvedimento preliminare che subisce colui che uccide volontariamente è l'immediato isolamento dal resto della città, affinché non contamini l'intera comunità civica e i luoghi pubblici (871a). Successivamente, affronterà il processo introdotto dai *nomophylakes*, dagli interpreti e dagli indovini (871c-d). Il loro ruolo potrebbe corrispondere a quello degli arconti-re ad Atene<sup>22</sup>:

---

<sup>19</sup> J.M. Saunders, *Plato's penal code. Tradition, Controversy, and Reform in Greek Penology*, cit., pp. 228-229.

<sup>20</sup> Trad. S. Poli, F. Ferrari, *Platone. Le Leggi*, BUR, Milano 2005.

<sup>21</sup> R.B. Levinson, *In defence of Plato*, Cambridge University Press, Cambridge 1953, pp. 589-590.

<sup>22</sup> M. Pierart, *Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la constitution des Lois*, Les Belles Lettres, Paris 1974, p. 425. Il fatto che Platone individuò nei custodi delle leggi, e non in magistrati di livello più basso, le figure incaricate a giudicare in merito ai processi di omicidio, ci consegna la stura di quanto importante siano tali reati per il filosofo. Il tribunale incaricato di giudicare gli omicidi è da intendersi come una sorta di ‘alta corte’ composta da soli *nomophylai* (G.R. Morrow, *Plato's Cretan City*, Princeton University Press, Princeton 1960, pp. 209-215). D'altronde, però, anche a causa del mancato riordino con cui ci è pervenuta l'opera, Platone

tale collegio giudicante magnete esprime parere su tutte le tipologie di omicidi. I giudici delle *Leggi* appartengono al medesimo e unico tribunale. Si può desumere che a Magnesia l'organizzazione dei procedimenti inerenti agli omicidi possa risultare molto più semplificata rispetto a quella di Atene, dove esistono diverse giurisdizioni singole<sup>23</sup>. L'accusato che ha compiuto il crimine ha diritto a tre mallevadori, suoi tutori (871e)<sup>24</sup>. Anche ad Atene, nei casi di omicidio intenzionale bisognava fornire tre garanti, o in alternativa si sconta la prigione fino al processo. La cauzione è richiesta per i casi di parricidi, sia per gli stranieri, sia per gli schiavi, ma non per i comuni cittadini che vengono lasciati in libertà fino alla fine del processo: probabilmente, la legge della colonia platonica si conforma ancora una volta a tale disciplinamento ateniese<sup>25</sup>. Il consenso del padrone è decisivo per la validità delle udienze; senza di esso si annulla l'intera procedura (954e). Nella nuova città platonica, nel caso in cui uno schiavo dovesse uccidere un altro schiavo per legittima difesa, non prende vita nessun tipo di processo a proprio carico (869d), come invece pare previsto nel diritto ateniese<sup>26</sup>. Nella consuetudine giuridica ellenica, raramente uno schiavo poteva essere ammesso a rendere dichiarazione in tribunale. A Magnesia, la facoltà di testimoniare era concessa solo nei processi per omicidio (937a-b), procedura che

---

non chiarisce con nettezza tutti gli attori del processo giuridico: oltre agli arbitri, per esempio, non sappiamo nemmeno se sia considerata la presenza dei logografi che spesso, ad Atene, erano figure centrali per lo svolgimento dell'attività giudiziaria (cfr. P. Butti de Lima, *L'inchiesta e la prova. Immagine storiografica, Pratica giuridica e retorica nella Grecia Classica*, cit., pp. 29-36).

<sup>23</sup> Sugli omicidi del sistema giuridico attico, cfr. D.M. Mc Dowell, *Athenian Homicide Law in the Age of Orator*, cit., pp. 39-89.

<sup>24</sup> Su Atene, «non dobbiamo porci il problema di sapere come si potesse ottenere la comparizione di un testimone che era schiavo, perché non si richiedeva la testimonianza dello schiavo di un terzo (le difficoltà che solleva Platone in nome del diritto ideale sono gratuite per il diritto positivo)» (L. Gernet, *Aspetti del diritto servile ateniese*, cit., p. 70).

<sup>25</sup> M. Pierart, *Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la constitution des Lois*, cit., p. 433.

<sup>26</sup> L. Gernet, *Aspetti del diritto servile ateniese*, cit., p. 66. Con eloquente chiarezza è esplicitato, comunque, anche nella frammentaria orazione *Sull'omicidio di Erode*, 48.

lo dispenserebbe dalla tortura, pratica per lui non rara<sup>27</sup>. Tuttavia, un principio generale nel diritto attico vietava l'ammissione alla testimonianza di schiavi a meno che non fosse stata loro estorta sotto pratiche coercitive<sup>28</sup>. Permettere la tortura del proprio schiavo si presentava come una procedura rischiosa, perché la potenziale vittima avrebbe potuto rivelare anche fatti non lusinghieri ai danni del proprio padrone<sup>29</sup>. A Magnesia, il diritto al processo è, comunque, garantito anche senza legittima difesa. In quest'ultimo caso, però, senza nemmeno il diritto alla mallevadoria (872a-b). La loro testimonianza potrebbe quindi essere utile, se non addirittura decisiva, in un determinato contenzioso. Si immagina che gli schiavi, vivendo in stretta vicinanza ai loro proprietari, sono spesso al corrente di varie informazioni e conoscenze sulla famiglia e sulle relazioni del proprietario.

A tal proposito, Platone prevede la pena di morte per i cittadini magneti che procedono all'eliminazione fisica di uno schiavo chiamato a deporre in un processo (872c). Il filosofo sembrerebbe preoccupato del fatto che un'eventuale udienza potesse essere condizionata dalla mancanza di una testimonianza importante. Nella casistica dei testimoni minori, lo schiavo si posiziona dopo la donna e prima del fanciullo (937b). In taluni casi, la sua deposizione è esplicitamente richiesta dal codice della nuova *polis*, dove ognuno può temere di essere denunciato, persino da uno schiavo e anche nelle proprie mura domestiche<sup>30</sup>. Dal canto suo, la legge attica prevedeva, inoltre, una procedura contro i sequestri di persona, della quale si avvale anche

---

<sup>27</sup> L. Gernet, *Aspetti del diritto servile ateniese*, cit., pp. 68-70. In Antifonte (*Tetr.*, 4), è evidente come per i processi di omicidio non sia prevista la tortura per gli schiavi.

<sup>28</sup> D.M. Lewis, *Greek Slave System in their Eastern Mediterranean Context, c. 800-146 B.C.*, cit., pp. 180 ss.

<sup>29</sup> Per il dibattito sulla tortura degli schiavi cfr. V. Hunter, *Policing Athens: Social Control in the Athenian Lawsuits, 420-320 B.C.*, Princeton University Press, Princeton 1994, pp. 91-95 e relativa bibliografia.

<sup>30</sup> J.M. Bertrand, *Sur le statute des esclaves dans la cité des Magnetes*, in F.L. Lisi (a cura di), *Plato's Laws and its historical Significance, Selected Papers of the I International Congress on Ancient Thought. Salamanca 1998*, Academia Verlag, Sankt Augustin 2001, p. 194.



Platone senza mai riferire, però, che tipo di pena volesse avanzare per tale casistica (954e-955a)<sup>31</sup>.

Infine, nella circostanza in cui si proceda alla vendita di un *doulos* condannato per omicidio, se i due contraenti sono consenzienti non è previsto nessun rimborso; se, invece, il cliente non ne fosse al corrente, le indagini a carico del venditore lestofante verrebbero portate avanti da cinque giovani magistrati. Nell'eventualità di una condanna, oltre a risarcire la vittima di un ammontare equivalente al triplo del prezzo pagato, il truffatore deve prendersi l'onere di purificare la casa del compratore secondo la procedura definita dagli interpreti delle leggi (916c-d), corrispondenti ai magistrati incaricati di decifrare le norme suggerite dall'oracolo di Delfi (759c-d; 775a; 828b).

### Ferimenti e aggressioni

Anche il più incapace tra coloro che si dedicano alla legislazione collocherebbe come secondo dopo le morti, le ferite e le mutilazioni esito delle ferite (874e)<sup>32</sup>.

Esistono ferimenti che avvengono con l'intenzione di uccidere (876e-877d), altri in stato di rabbia (878b-879b), e altri involontari (879b-c). Per quanto riguarda il primo dei casi elencati, quando il feritore è un libero cittadino, la pena prevista dal tribunale giudicante è il trasferimento in una città vicina, oppure il risarcimento del danno in base alla stima valutata dallo stesso organo competente (877a-b). Se il ferimento è mosso dalla sola rabbia istintuale senza premeditazione né desiderio di ammazzare, e la ferita è curabile, la punizione diventa solo pecuniaria; maggiorata di quattro volte se il danno è permanente (878b-c). Ad Atene, anche nel periodo classico chi feriva un altro individuo veniva perseguito davanti all'Areopago, che spesso disponeva il pagamento di una multa<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> G.R. Morrow, *Plato's Cretan City*, cit., p. 286.

<sup>32</sup> Cfr. K. Schöpsdau, *Platon. Nomoi (Gesetze). Band VIII-XII*, cit., p. 346.

<sup>33</sup> J.M. Saunders, *Plato's penal code. Tradition, Controversy, and Reform in Greek Penology*, cit., p. 259.

Come prevedibile, il trattamento peggiora radicalmente se a commettere tali reati sia uno schiavo. Se infatti quest'ultimo prova a colpire con premeditazione il proprio padrone, il delitto ha la medesima valenza di un caso di parricidio: la pena prevista è la morte (877b). Anche il ferimento di un altro uomo libero da parte di uno schiavo è considerato un reato aggravato, analogamente al ferimento di un genitore da parte di un figlio (869d)<sup>34</sup>. Dunque,

se uno schiavo ferisce per ira un uomo libero, il padrone consegni lo schiavo al ferito per farne ciò che voglia; qualora non glielo consegni, egli stesso ponga rimedio al danno. Se uno adduce che ciò che è avvenuto è un raggio frutto di un accordo tra lo schiavo e il ferito, porti il fatto in giudizio; se non vince paghi tre volte il danno; se invece vince, persegua per ratto di schiavo colui che ha intessuto il raggio con lo schiavo (879a-b)<sup>35</sup>.

Il caso dei ferimenti di minore gravità rientra, invece, nelle more del diritto civile, per cui sono previste soltanto pene amministrative. Sebbene i ferimenti involontari rientrino nella categoria degli oltraggi violenti, la sanzione in questi casi è, dunque, solo risarcitoria (879b-c)<sup>36</sup>.

Le aggressioni, corporali e non, sono considerate di livello inferiore rispetto ai ferimenti. Di qualsiasi età siano i protagonisti di questi illeciti, essi appartengono alla sfera di competenza degli astinomi (879e-880a). Un anno di carcere, tuttavia, è previsto per i cittadini di pieno diritto che aggrediscono le persone anziane; due anni per gli stranieri; fino a tre anni per i meteci (880b-c). Infine, nel caso in cui

uno schiavo percuota un uomo libero, sia esso uno straniero o un cittadino, chi vi si imbatte, venga in aiuto o paghi la multa stabilita secondo censo<sup>37</sup>, e

---

<sup>34</sup> Secondo una notizia diffusa nella cultura greca, lo schiavo non avrebbe padre, cfr. J. Bollack, *L'Oedipe roi de Sophocle. Le texte et ses interprétations*, Presses universitaires, Lille 1990, p. 683.

<sup>35</sup> Vd. K. Schöpsdau, *Platon. Nomoi (Gesetze). Band VIII-XII*, cit., pp. 357-358.

<sup>36</sup> J.M. Saunders, *Plato's penal code. Tradition, Controversy, and Reform in Greek Penology*, cit., pp. 265-267.

<sup>37</sup> «Sia multato anche colui che è stato presente a uno qualunque di questi oltraggi e non ha dato aiuto secondo la legge, se è della prima classe con una mina, se della seconda con cinquanta dracme, se della terza con trenta, se della quarta con venti; per tal casi il tribunale sia costituito da strateghi, tessiarchi, filarchi e ipparchi» (*Leg.*, 880d). Sulla suddivisione in classi a Magnesia, si veda 744c-e; sui magistrati menzionati, 755c-

coloro che si trovano ad essere lì presenti insieme al percosso leghino lo schiavo e lo consegnino a colui che ha subito l'ingiustizia; e quello, dopo averlo preso, legato con ceppi ai piedi e frustato quanto voglia, senza recar alcun danno al padrone, a lui lo riconsegna perché eserciti la funzione di legittimo proprietario. La legge sia: il padrone, che abbia ricevuto legato per mano del percosso lo schiavo che percuota un uomo libero, senza che glielo ordinino i magistrati, non lo sciolga prima che lo schiavo convinca colui che ha percosso del fatto che è degno di vivere sciolto. Le stesse leggi per tutti i casi analoghi valgano per le donne nei confronti l'una dell'altra, per le donne nei confronti degli uomini e per gli uomini nei confronti delle donne (882a-c)<sup>38</sup>.

Anche in questo caso si ravvisano talune analogie con la legge ateniese, per la quale l'azione legale da muovere riguarda esclusivamente lo schiavo, e il padrone è considerato una figura terza, senza obblighi di riparazione<sup>39</sup>. In caso di successo, la facoltà argomentativa prevista per lo schiavo equivale, evidentemente, alla proclamazione della propria innocenza o buona fede. Tutto si svolge, comunque, «senza che glielo ordinino i magistrati» (882b), quindi in una fase precedente all'eventuale istruzione di un processo. Appare interessante che tale possibilità valga al di fuori del contesto ufficiale di amministrazione della giustizia e, dunque, senza passare per il tribunale. Sembra che al di fuori dell'ufficialità della giustizia, lo schiavo abbia un margine maggiore di auto-tutela. Tali leggi valgono anche per le donne, nel caso ricevano percosse da un uomo: un'ulteriore originalità platonica.

---

d. Comunque, in base ai differenti crimini valutati, a Magnesia vengono istituiti tribunali differenti: nei casi di omicidio vengono interpellati direttamente i guardiani delle leggi (867e-868a); dunque, nessuna soppressione della relazione pubblica tra i poteri giudiziari e i nuovi cittadini (sul tema, vd. G. Panno, *Dulce et decorum est (pro patria) mori: Akrasia vs autokinēsis nella legislazione penale platonica* (Leg., IX), cit., p. 140 n. 12, ma anche K. Schöpsdau, *Platon. Nomoi (Gesetze). Band VIII-XII*, cit., p. 255).

<sup>38</sup> Sul passo, cfr. J.M. Bertrand, *Sur le statute des esclaves dans la cité des Magnetes*, cit., pp. 196-197.

<sup>39</sup> L. Gernet, *Aspetti del diritto servile ateniese*, cit., p. 73. Va sottolineato, tuttavia, che Platone utilizza il verbo *peitho* per lo schiavo che deve convincere colui che ha danneggiato. Inoltre, l'utilizzo dell'aggettivo *axios* (degnò), dimostra che il pensatore ateniese prevedesse di concedere la possibilità allo schiavo di potersi difendere con argomentazioni, al fine di persuadere (*peise*) della propria innocenza. Sul concetto di innocenza nella riflessione di Platone, vd. C. Gaudin, *Euthēia. La théorie platonicienne de l'innocence*, «Reveu philosophique de la France et de l'étranger», 159/1981, pp. 145-168.

## Furti

La legge sui furti è unica e comprensiva per tutte le varianti, con brevi ed efficaci proemi (854a)<sup>40</sup>. Le punizioni sono violente: il furto più grave riguarda la spoliazione dei templi (853e). Tale reato non ha carattere propriamente religioso, né civile. Esso è concepito come un male istintivo, atavico, quasi innato contro la *polis* (854b). Platone ritiene particolarmente idonei a compiere questi atti gli schiavi o gli stranieri, i quali devono essere severamente perseguiti:

chi sia sorpreso a commettere un furto sacrilego se è uno schiavo o uno straniero, dopo che gli è stata marcata l'offesa sul volto e sulle mani ed è stato frustato quanto sembri opportuno ai giudici, sia scacciato nudo fuori dai confini della regione; forse infatti dopo aver scontato questa pena diventerà migliore rinsavendo (854d).

Essendo incurabili, dunque, gli schiavi non capiscono fino in fondo l'entità dei reati che commettono e, pertanto, sarebbero capaci di compiere tali empietà non comprendendo l'importanza dei luoghi sacri di Magnesia<sup>41</sup>. Ad Atene, una legge soloniana fissava severe punizioni per gli schiavi scoperti a rubare legna da un santuario, puniti direttamente da funzionari statali preposti<sup>42</sup>. Platone prevede anche la possibilità nella quale, a commettere tali nefandezze, fosse un cittadino di pieno diritto (854a-d). Sono previsti dodici giudici, tra i quali il più anziano apre l'istruttoria, che intervengono ancora più duramente rispetto agli altri membri della comunità (855c-e). La pena prevista è quella capitale (854e) e l'immediata perdita dei beni patrimoniali (855a-b). Il motivo di

---

<sup>40</sup> In generale, sui proemi cfr. M. Stella, *Prooimion e nomos*, in M. Vegetti (a cura di), *Platone. La Repubblica, I*, Bibliopolis, Napoli 1998, pp. 269-278.

<sup>41</sup> In merito alla legge sull'empietà, si vd. G.R. Morrow, *Plato's Cretan City*, cit., pp. 479-496; J.J. Cleary, *The role of theology in Plato's Laws*, in F.L. Lisi (a cura di), *Plato's Laws and its historical Significance, Selected Papers of the I International Congress on Ancient Thought. Salamanca 1998*, Academia Verlag, Sankt Augustin 2001, pp. 129-140; per una lettura diversa sul tema, vd. M. Farnesi-Camellone, *L'empietà nelle Leggi. Una lettura con Leo Strauss*, in M. Bontempi, G. Panno (a cura di), *L'anima della legge. Studi intorno ai Nomoi di Platone*, Polimetrica, Monza 2012, pp. 165-180.

<sup>42</sup> V. Hunter, *Policing Athens: Social Control in the Athenian Lawsuits, 420-320 B.C.*, cit., pp. 155-162.

disparità all'inverso consiste nel fatto che mentre gli schiavi non possono comprendere fino in fondo l'importanza della cura dei luoghi sacri, i cittadini di pieno diritto, invece, sono certamente in grado di capire la serietà della sacralità dei templi. Non hanno attenuanti, insomma. L'empietà e l'ateismo sono tra i reati peggiori perché mettono a repentaglio la stabilità sociale e culturale di Magnesia: chiunque si macchi di tale colpa, deve scontare la sua pena in uno dei tre carceri cittadini (907d-909c)<sup>43</sup>. Ci sono, poi, i furti minori. Trafugare frutta, come uva o fichi, dal campo del padrone senza permesso, è un reato che riserva allo schiavo un numero di frustate pari ad ogni acino d'uva e ogni fico rubato, rispetto a uno straniero o un cittadino libero, i quali, al contrario, sono obbligati solo a pagare il valore della refurtiva (845a-b)<sup>44</sup>. Senza dubbio un'originalità platonica, sebbene ai *douloi* sia concesso di testimoniare soltanto nei processi per omicidio (937a-b), se uno di loro denuncia un furto può essere liberato o rischiare la morte se l'accusa risulti priva di fondamenta (914a). La mancata denuncia da parte di un cittadino, invece, comporta il pagamento di un'onerosa ammenda (914b-c). Sollecitata dalle autorità competenti, la denuncia è consentita agli schiavi soltanto nel caso di cause che interessino lo Stato e la religione<sup>45</sup>. Rubare beni pubblici, e quindi utili all'intera collettività, è ancora più grave. Mentre uno schiavo colto in flagrante può pagare una multa, il cittadino di Magnesia rischia la pena di morte (941d-942a): il secondo è ancora una volta incurabile, perché compie consapevolmente un atto contro la patria<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Per un breve sguardo generale in merito alla religione e la teologia nelle *Leggi*, in cui si affronta contestualmente anche l'argomento inerente all'empietà e l'ateismo, cfr. J.J. Cleary, *The role of theology in Plato's Laws*, cit., pp. 125-140; o più in generale M. Schofield, *Religion and philosophy in the Laws*, in S. Scolnicov, L. Brisson (a cura di), *Plato's Laws: from Theory into Practice*, Academia Verlag, Sankt Augustine 2003, pp. 1-13. Di recente se ne è occupato anche B. Centrone, *La seconda polis. Introduzione alle Leggi di Platone*, cit., pp. 196-236.

<sup>44</sup> Per un ulteriore approfondimento, cfr. E. Klingenberg, *Platons Nomoi Georgikoi Und Das Positive Griechische Recht*, De Gruyter, Berlin 1976, pp. 147-163.

<sup>45</sup> G.R. Morrow, *Plato's law of slavery, in its relation to greek law*, cit., pp. 83-89. Per i furti nelle proprietà private, lo scotto per i giovani, ancora in formazione, è minore rispetto ai maggiorenni, poiché in quest'ultimi prevale l'aggravante della stoltezza (933e-934a).

<sup>46</sup> In questa proposta di pena così radicale si segnala una contraddizione con 857b, dove, invece, chi è riconosciuto reo di aver commesso danni contro lo Sta-

## Conclusioni

Dopo questa disamina, possiamo certamente concludere che nell'ambito del diritto penale, Platone si ispira ad Atene, sebbene con leggere rimodulazioni e talune innovazioni che vengono apportate principalmente per motivazioni di tenuta del tessuto civico. In esso, lo schiavo rappresenta uno degli anelli deboli della catena sociale, ma non per questo non tutelato. In tal senso, il diritto attico garantiva una certa funzionalità pratica. Come è noto, dal punto di vista giuridico, nel mondo greco lo schiavo non era considerato come un'autentica persona di diritto, ma piuttosto come una proprietà<sup>47</sup>. Anche a Magnesia, il *doulos* rappresenta un oggetto di possesso, talvolta anche molto prezioso e privo di personalità giuridica, ma pur sempre un individuo assoggettato alla legge<sup>48</sup>. Anche se in alcuni specifici casi può sembrare che ai *douloi* fosse riservata una maggiore tolleranza rispetto ai magneti liberi, è evidente che, in una sorta di scala graduale delle pene, i cittadini di pieno diritto si trovano da un capo, mentre gli schiavi, essendo puniti più severamente, si trovano all'altro capo<sup>49</sup>. Insomma, non troppo diverso rispetto alle tendenze del resto del panorama politico greco.

La non-necessità di pene che siano sempre retributivamente adeguate al reato dipende, sul piano filosofico, dall'idea, fondamentale per l'etica platonica, che il giusto sia in ogni caso da ritenersi felice e l'ingiusto infelice. L'ingiusto, in quanto considerato un malato nell'anima, deve essere oggetto di compassione [...] e non di ira e vendetta, in quanto i suoi mali sono curabili [...].

---

to, può evitare anche il carcere pagando una sanzione pecuniaria. Incurabili sono considerati, infine, anche quei revisori dei conti pubblici che vengono indagati e accusati per danni all'erario, ossia magistrati che risiedono nel giardino sacro del tempio di Apollo o Helios per l'intera durata del proprio mandato con il compito di controllare la contabilità dello Stato (946d-e).

<sup>47</sup> Non essendo un soggetto di pieno diritto, in tribunale, per esempio, la validità della testimonianza di uno schiavo aveva effetto solo se estorta sotto tortura (C. Bearzot, *I Greci e gli altri. Convivenza e integrazione*, Salerno editore, Roma 2012, p. 120).

<sup>48</sup> J.M. Bertrand, *Sur le statute des esclaves dans la cité des Magnetes*, cit., p. 194.

<sup>49</sup> J.M. Saunders, *Plato's penal code. Tradition, Controversy, and Reform in Greek Penology*, cit., p. 216.

La pena di morte è per gli inguaribili [...]. Ciò esclude dal sistema penale di Magnesia, a differenza di quello ateniese, ogni istanza vendicativa; nella penologia platonica le parti devono essere riconciliate e – in linea di principio – nessuna delle due risulta vincitrice o perdente; l'offeso, perché non deve provare risentimento o desiderio di vendetta; l'offensore, perché una pena equa mira a renderlo virtuoso e dunque felice<sup>50</sup>.

E questa logica vale anche per gli schiavi che, inoltre, devono essere di nazionalità diverse e devono essere trattati in maniera corretta senza che nessuno compia violenze arbitrarie nei loro confronti (777c-d), sebbene Platone consideri «la diversa origine degli schiavi e il loro trattamento umano da parte dei padroni come accorgimenti complementari»<sup>51</sup>. Gli schiavi, inoltre, devono anche partecipare all'educazione virtuosa di Magnesia (777d): come si vede, oltre all'influenza ateniese, non mancano gli elementi di originalità che conferiscono al progetto teorico-politico platonico un carattere decisamente originale. Tuttavia, l'ambito del diritto penale non esaurisce del tutto la questione dello statuto interno degli schiavi e non è escluso che su questo tema, seppur per aspetti minoritari, Platone non abbia fatto riferimento solo alla realtà attica.

---

<sup>50</sup> B. Centrone, *La seconda polis. Introduzione alle Leggi di Platone*, cit., pp. 194-195.

<sup>51</sup> A. Maffi, *Rassegna Critica*, «Dike. Storia di diritto greco ed ellenistico», 23/2020, pp. 112-113.